

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

### **Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Decreto ex art. 70 CCII

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letta la domanda ex art. 67 CCII presentata da **TANESE MICHELE**, [REDACTED] e **DI GIOVINE ANNALISA**, [REDACTED], , di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- letta la relazione dell'OCC nominato, dott. Danilo Catapano, completa del contenuto di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa;
- considerata, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli articoli 67, 68 CCII;
- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII non essendo stati i debitori esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda e non avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si osservi a quest'ultimo riguardo che, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura la attuale normativa del CCII vede eliminato il riferimento alla colpa generica e lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la



diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti, in tale valutazione, le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *“le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”*, ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (art. 68, comma 2 lett. a e b).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal con colpa grave. Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alla perdita di lavoro del Tanese, il quale, operaio edile, che pressoché sin dal 1994 ha sempre lavorato, costantemente assunto, per l'intero anno 2016 non ha avuto impieghi, e negli anni 2017 e 2018 ha visto sensibilmente ridotte le assunzioni (v. certificato di stato occupazionale), patendo così periodi anche lunghi di disoccupazione. Notoria è, del resto, la forte crisi che ha investito il settore dell'edilizia proprio in quegli anni.



Il debitore, inoltre, all'insorgere della crisi di disponibilità economica ha subito attivato rimedi possibili, quali quello di richiedere ed ottenere la sospensione del pagamento del mutuo, senza che, tuttavia, tale misura sia valsa a scongiurare il sovraindebitamento, a causa del protrarsi della carenza di lavoro.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle necessarie esigenze di vita, proprie e della famiglia, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti;

- considerato che, allo stato, in base alla documentazione in atti, non emergono atti in frode ai creditori;

- letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal proponente, e considerato, in merito:

\* che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”, e “può, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;*

\* che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) ad una prima valutazione conforme al disposto di cui agli artt. 67, 68 e 69 primo comma, CCII., può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore;

\* che, nel caso di specie, la detta vendita potrebbe pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, posto che: esso si fonda sulle risorse derivanti da redditi futuri da lavoro dipendente degli istanti e sul mantenimento dell'immobile destinato ad abitazione, sicchè aumenterebbero i costi relativi alla reperibilità di altro immobile da destinare ad abitazione così riducendo la capacità economica degli istanti per l'esecuzione del piano; la vendita dell'immobile potrebbe poi giovare al solo creditore ipotecario procedente e non anche a tutti i creditori chirografari;



\* che, inoltre, nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente;

**p q m**

visto l'art. 70 CCII,

1. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 304/2021 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;
2. Dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Foggia;
3. Dispone che la proposta ed il piano siano comunicati, entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
4. Dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avviso che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
5. Avvisa i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta e del piano, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
6. Dispone che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capo 5 che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie, e contestualmente comunichi anche ai creditori tali modifiche;
7. Dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico: 1) la propria relazione in formato pdf nativo digitale (ove non l'abbia già depositata in tale forma); 2) la prova delle comunicazioni ai creditori, mediante deposito in formato *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC; 3) le osservazioni eventualmente presentate dai creditori con la documentazione eventualmente allegata;
8. Fissa l'udienza del 10/07/2023 per deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore, e per l'omologa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC, ed all'OCC per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

*Foggia, 27/05/2023.*

Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

TRIBUNALE DI FOGGIA

RICORSO

PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ARTT. 67-73 D.LGS N. 14/2019)

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROC. ESEC. IMM.N. 304/2021

Per TANESE MICHELE , [REDACTED]

GIOVINE ANNALISA, [REDACTED], coniugi in

[REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avv. Nicola Bianchi, dal quale sono

rappresentati e difesi giusta mandato in calce, fax 0881542135 - pec

[bianchi.nicola@avvocatilucera.legalmail.it](mailto:bianchi.nicola@avvocatilucera.legalmail.it), si

espone

Con istanza, depositata il 28.4.22, i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di Foggia la

nomina di un professionista che svolgesse le funzioni e i compiti attribuiti agli organi

di composizione della crisi al fine di usufruire delle procedure previste dal d.lgs n.

14/19 e precisamente della procedura per la ristrutturazione dei debiti.

Con provvedimento del 10.5.2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 1328/22

VG ( all. 1), il tribunale di Foggia nominava il dott. Danilo Catapano in qualità di OCC,

il quale riscontrava con l'accettazione dell'incarico (all. 2). e provvedeva a redigere la

relazione particolareggiata, previo esame ed accertamento della posizione attiva e

passiva degli istanti.

Con il presente atto, i ricorrenti, identificabili con la figura di consumatori non soggetti

alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre

procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o

insolvenza, chiedono di essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti

sulla scorta delle emergenze della relazione redatta dal professionista.

Tel. e fax 0881/542135 - cell. 3284148367 - Via Appulo Sannitica n. 83 - 71036 Lucera (FG)



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

\*\*\*\*\*

**A) Causa del sovra indebitamento – passivo totale**

In data 2 aprile 2009, i ricorrenti hanno contratto il mutuo fondiario per € 103.000,00, con Banca Popolare di Milano al fine di acquistare comune pro-indiviso, l'appartamento sita in [REDACTED], [REDACTED] adibito ad abitazione familiare (all. 3)

Le parti stabilivano che il rimborso della somma oggetto di mutuo sarebbe avvenuto secondo un piano di ammortamento della durata di anni 20, con rate mensili di circa € 700,00.

Il mutuo è stato elargito sulla base del solo reddito del Tanese Michele, [REDACTED]

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la famiglia Tanese che impone il ricorso alla procedura invocata, è da attribuirsi alla negativa congiuntura economica che ha afflitto il comparto edile almeno dal 2010; oggi assistiamo invero ad una lieve ripresa del settore dovuta al bonus-sisma ed ecobonus.

Con l'avvento della crisi edilizia, il Tanese ha avuto serie difficoltà a trovare impiego non solo nel settore edile, ma anche in altri settori.

La derivata destabilizzazione economica ha comportato l'incapacità dei ricorrenti ad onorare la rata di mutuo (€ 700,00 mensili), rivelatasi molto gravosa rispetto alle loro possibilità.

Come si può notare dal modello C/2 storico (all. 4) il Tanese ha avuto una certa stabilità lavorativa dal 2004 al 2011, periodo in cui ha contratto il mutuo pagando regolarmente le rate. Successivamente si sono susseguiti una serie di periodiche assunzioni intervallate da periodi di disoccupazione. Ciononostante il Tanese ha garantito una certa regolarità nel pagamento delle rate di mutuo almeno fino al 2017,



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

se escludiamo il periodo di sospensione di 18 mesi ottenuto dai debitori ai sensi della legge n. 244 del 2007, c.d. fondo Gasparrini.

Risulta quindi prova documentale del fatto che i ricorrenti versano a far data dal 2017 in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 che ha portato allo stato di insolvenza e alla conseguente decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo.

Con atto di precetto notificato in data 11.5.2021 (all.5), la Leviticus spv srl che ha acquistato per cartolarizzazione il credito derivante dal mutuo bancario, ha intimato a Tanese Michele e Di Giovine Annalisa il pagamento della complessiva somma di € 85.026,18, di cui € 81.424,22 per capitale ed € 3.261,56 per interessi maturati al 28.12.2018.

Seguiva in data 28.7.2021 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare (all. 6) col quale la creditrice ha staggito l'abitazione acquistata dai coniugi con il contratto di mutuo.

Nel siffatto quadro economico e finanziario, non sussistendo le condizioni di inammissibilità, i coniugi Tanese-Di Giovine intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione dei debiti.

A tal fine si evidenzia che la posizione debitoria complessiva degli istanti per **è pari ad € 89.435,57**, vantati pro quota da più creditori come verificato ed accertato dal professionista nominato.

Di seguito si riporta l'elenco unitario dei creditori e relativo credito vantato:

Leviticus spv srl (ipotecario): € 84.744,87 (Tanese Michele e Di Giovine Annalisa);

Regione Puglia (privilegiato): € 164,95 (Tanese Michele);

Comune di Lucera (privilegiato): € 2.215,39 (Tanese Michele);

Agenzia delle Entrate (privilegiato): € 1.962,23 (Tanese Michele);



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

AER Riscossione (privilegiato): € 348,13 (Tanese Michele).

Si precisa che anche i debiti diversi dal mutuo ipotecario, sebbene di piccola entità, sono da attribuirsi allo stato di sovraindebitamento, inteso come sproporzione tra il reddito e i debiti, che ha condotto i ricorrenti alla insolvenza.

**B) REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA RISTRUTTURAZIONE  
DEI DEBITI.**

Entrambi i ricorrenti non si trovano in alcuna delle condizioni ostative in quanto non rivestono la qualifica di imprenditori e, dunque, non possono essere sottoposti alle ordinarie procedure fallimentari.

Inoltre, risulta provato che non hanno compiuto, negli ultimi cinque anni, atti di straordinaria amministrazione compiuti; non hanno compiuto atti in frode ai creditori; non hanno disposto trasferimenti mobiliari ed immobiliari e non risultano procedure di esdebitazione per entrambi i ricorrenti nel corso dell'ultimo quinquennio. Alcuni elementi, poi, suggerisce anche solo per ipotesi che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, pur volendo indagare la propensione dei ricorrenti al rispetto delle obbligazioni assunte, la documentazione in atti testimonia una prognosi favorevole attesa la costanza nei pagamenti delle rate di mutuo per tutto il periodo 2009-2017 ovvero dalla sottoscrizione del contratto all'insorgere dello stato di insolvenza.

Il dato è ancor più apprezzabile se solo di considera, come relazionato dal gestore, che i coniugi Tanese – Di Giovine hanno dovuto fronteggiare una rata mensile di rimborso del mutuo che già *ab origine* era di importante entità (€ 700,00), tanto da essere sproporzionata rispetto alla forza reddituale dei mutuatari. In effetti, il dott. Catapano non ha mancato di evidenziare la superficialità con la quale la banca ha concesso il prestito poiché non ha tenuto adeguatamente in conto la capacità





NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

redditizia disponibile dei debitori rispetto al credito concesso, dedotto l'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso.

Tale aspetto è sintomatico del fatto che i ricorrenti, sotto il profilo personale, hanno la propensione al pagamento dei debiti contratti; propensione compromessa solo allorquando si sono trovati di fronte ad un complesso nodo da sciogliere: decidere se acquistare gli alimenti e pagare le utenze domestiche o pagare la rata del mutuo.

La stessa proposizione del presente ricorso non fa altro che confermare la indissolubile volontà dei debitori di voler estinguere i debiti sebbene secondo con l'ausilio del piano di ristrutturazione.

**C) Requisiti oggettivi**

I ricorrenti vivono certamente una situazione di sovraindebitamento, cioè in una situazione di perdurante di grave sbilanciamento tra i debiti accumulati e la capacità patrimoniale di poterli estinguere, anche tramite liquidazione del proprio patrimonio.

Dalla relazione particolareggiata emerge che attualmente il reddito prodotto dai medesimi, è certamente idoneo a permettergli di soddisfare le primarie necessità e di far fronte al contempo al piano che in questa sede si propone, ma sicuramente non idoneo ad estinguere in un'unica soluzione i crediti pendenti.

**D) ATTIVO PATRIMONIALE**

Nell'attivo patrimoniale il professionista ha verificato la presenza dell'abitazione acquistata a mutuo ( [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

[REDACTED]

[REDACTED]

Il sig. Tanese Michele, ha oggi una stabilità economica in quanto operaio edile con



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

contratto a tempo indeterminato assunto presso la ditta edile Di Salvia Giuseppe, con sede in Volturino, I traversa Villanella, e percepisce una retribuzione mensile netta di

**E) SPESE OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO PERSONALE**

Si ricorderà che i ricorrenti sono coniugi, senza figli a carico, in quanto i tre figli della coppia vivono presso i propri domicili e sono economicamente autosufficienti.

In tale quadro il professionista ha stimato che la spesa occorrente per il mantenimento dei ricorrenti è pari ad € 550, mensili di cui € 300,00 per generi alimentari, € 150,00 per le utenze domestiche, ed € 100,00 per spese varie.

Si scorge che le entrate mensili dei ricorrenti € 1.400,00/€ 1.500,00 sono sufficienti al loro sostentamento, e al contempo permetterebbe loro di poter onorare il piano di ristrutturazione proposto nella presente procedura.

Tutto ciò premesso, facendo proprie tutte le considerazioni, analisi e conclusioni riportate nella relazione particolareggiata del dott. Danilo Catapano, i ricorrenti avanzano la seguente proposta del piano del consumatore:

il piano di ristrutturazione che si propone è finalizzato alla estinzione di tutti i debiti pendenti mediante il pagamento rateale di n. 105 rate ovvero anni 8 e mesi 7, di seguito meglio esplicito:

**1) Leviticus spv srl**

Per il credito in questione derivante dal mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado, pari alla somma precettata di € 84.744,87, i ricorrenti offrono la soddisfazione pari al 50% e quindi il pagamento della somma di **€ 42.550,00** che saranno rimborsati con un acconto di € 10.000,00 al momento dell' omologa del piano di ristrutturazione, con successive in rate mensili da € 350,00 ciascuna a partire dalla tredicesima rata.

**2. Comune di Lucera**

Tel. e fax 0881/542135 - cell. 3284148367 - Via Appulo Sannitica n. 83 - 71036 Lucera (FG)



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

Per il comune di Lucera, creditore della somma di € 2.215,39, assistito da privilegio ex art. 2752 c.c., i debitori offrono il pagamento pari all'intero della somma dovuta in cinque rate mensili di € 350,00 ciascuna, che saranno versate con la seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata del piano.

**3. Agenzia delle Entrate.**

Al fisco sarà rimborsato l'intero credito pari ad € 1.962,23, assistito da privilegio ex art. 2752 c.c., attraverso il versamento di di cinque rate mensili ovvero la settima, ottava, nona, decima e undicesima rata del piano, pari ad € 392,40 ciascuna.

**4. AER Riscossione**

Le somme dovute all'agente per la riscossione pari ad € 348,13, credito assistito da privilegio ex art. 2752 c.c., saranno versate in un'unica soluzione con il pagamento della dodicesima rata del piano.

**5. Regione Puglia**

Anche le somme dovute alla Regione Puglia, € 164,95, credito anche questo assistito da privilegio ex art. 2752 c.c., saranno liquidate per l'intero con il pagamento della dodicesima rata del piano in uno alla rata di cui al precedente punto 4.

**6. Spese dovute all'advisor legale e gestore della crisi.**

Le spese dovute al sottoscritto di € 3.120,00 e quelle dovute al professionista dott. Danilo Catapano, anch'esse pari ad € 3.120,00, saranno versate in prededuzione una tantum.

**F) Probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

Il piano di ristrutturazione proposto risulta più conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio dei debitori, posto che i debitori non hanno altri beni immobili oltre all'abitazione pignorata e al locale garage di pertinenza. In particolare l'immobile staggito da Leviticus spv srl ha un valore commerciale, come da perizia a firma del



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

geometra [REDACTED], pari ad € 62.000,00 e l'eventuale valore di realizzo, in conseguenza dell'esperimento positivo dell'asta nell'ambito della procedura esecutiva in corso, potrebbe attestarsi, nel migliore dei casi, al 50% del valore di stima in ragione della oggettiva minor attrazione del mercato che affligge anche le vendite indette con le procedure esecutive.

Per converso, anche ipotizzando un ricavato più ottimistico, in ogni caso non si riuscirebbe a soddisfare per l'intero le ragioni del creditore procedente posto che l'immobile ha un valore di molto inferiore rispetto al credito vantato dalla Leviticus spv srl.

Per il residuo credito la Leviticus spv srl potrebbe procedere con il pignoramento dello stipendio nei limiti massimo previsto dalla legge ovvero 1/5; ciò comporterebbe un rimborso certamente a lungo termine che renderebbe il recupero non profittevole.

Con il piano proposto, in ragione anche dell'acconto di € 10.000,00 che sarà versato immediatamente, la Leviticus spv srl si vedrebbe ridurre il credito mensilmente, mentre gli altri creditori incasserebbero il credito per l'intero in breve tempo.

Si consideri altresì che il piano proposto nella misura del 50% per il creditore procedente, appare in linea con i limiti previsti dall'art. 160 L.F. e dell'art. 67, n. 4, d.lgs n. 14/2019.

\*\*\*\*\*

Come già dedotto, l'immobile adibito ad abitazione principale è stato oggetto di pignoramento, [REDACTED], pendente dinanzi al Tribunale di Foggia. Ne consegue, in considerazione della idoneità del piano proposto come attestato e certificato dal professionista, la richiesta di sospensione del processo esecutivo immobiliare, al fine di evitare ogni pregiudizio circa la fattibilità del piano anche in ordine al maggior costo della procedura che il procedente dovrà



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

sostenere e che si ripercuoterà sul debito iniziale precettato incrementandolo.

\*\*\*\*\*

Per le ragioni esposte, i ricorrenti facendo proprie tutte le considerazioni svolte a sostegno del piano proposto dal gestore nella relazione particolareggiata,

CHIEDONO

Al tribunale adito:

- a) In via preliminare, disporre con proprio decreto la sospensione della procedura esecutiva promossa da Leviticus spv srl dinanzi al tribunale di Foggia rubricata al n. RGE Imm. 304/2021;
- b) Nel merito accertare e dichiarare che la proposta di piano di ristrutturazione soddisfa i requisiti previsti dal d.lgs n. 14/2019 e previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all'OCC di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, provvedere con sentenza all'omologa del piano proposto.

Con riserva di ulteriore produzione documentale si depositano i seguenti allegati:

- all. 1 provvedimento di nomina OCC;
- all. 2 accettazione incarico OCC;
- all. 3 Contratto di mutuo;
- all. 4 modello C/2 storico Tanese Michele;
- all. 5 atto di precetto leviticus;
- all. 6 atto di pignoramento Leviticus;
- all. 7 Cedolini paga Tanese Michele;
- all. 8 ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- all. 9 relazione particolareggiata OCC con firma digitale del dott. Catapano;
- all. 9 relazione particolareggiata OCC con firma autografa.



NICOLA BIANCHI  
AVVOCATO

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è dovuto nella  
misura fissa di € 98,00, oltre ad € 27,00 di marca da bollo.

Lucera 26.10.2022

Avv. Nicola Bianchi





**Dott. DANILO CATAPANO**  
**Dottore Commercialista – Revisore Legale**  
Piazza Matteotti, 7 - 71036 Lucera (FG)  
C.F. CTPDNL91H25E716W - P.Iva 04294470713



---

**Tribunale Penale e Civile di FOGGIA**

**Cancelleria Fallimentare**

\*\*\* \*\*

***TANESE MICHELE – DI GIOVINE ANNALISA***

**RELAZIONE**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**art. 68, comma 2, d. lgs. N. 14 del 12.01.2019**

**(già prevista dall'art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012)**

**Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata.**

**(art. 68, comma 2 lett. a), D. Lgs. N. 14 del 12.01.2019)**

**Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.**

**(art. 68, comma 2 lett. b), D. Lgs. N. 14 del 12.01.2019)**

**Completezza ed attendibilità della documentazione prodotta.**

**(art. 68, comma 2 lett. c), D. Lgs. N. 14 del 12.01.2019)**

**Professionista Organismo di Composizione della Crisi**

**dott. Danilo Catapano**



# Tribunale Penale e Civile di FOGGIA

Cancelleria Fallimentare

\*\*\* \*\*

*TANESE MICHELE – DI GIOVINE ANNALISA*

**PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**  
Capo II d.lgs. n. 14 del 12.01.2019 (ex Legge 27 gennaio 2012, n.3)

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL  
CONSUMATORE**  
Relazione ex art. 68, comma 2, D. Lgs. N. 14 del 12.01.2019

\*\* \*\*

Il sottoscritto Dott. Danilo Catapano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia al n.1837, con studio in Lucera (FG) alla Piazza della Repubblica n.16, cell. 3349941736, Pec: danilo.catapano@pec.it

## **PREMESSO**

- che lo scrivente è stato nominato ex art.15 – comma 9 – Legge 27 gennaio 2012 n.3 professionista designato della procedura di Composizione Crisi da Sovraindebitamento a carico dei sigg. Tanese Michele ( [REDACTED] ) e Di Giovine Annalisa ( [REDACTED] ), con provvedimento in data 07/05/2022 (all.1);
- che lo scrivente ha accettato l'incarico a mezzo PCT in data 10/05/2022;
- che con l'entrata in vigore del “**Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza**”, di cui al **decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14** - in attuazione della **legge 19 ottobre 2017, n. 155** aggiornato al **decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83** - viene statuito **all’art. 390** rubricato **Disciplina transitoria** quanto segue: “*i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3;*
- che *in subiecta materia* non è stata formulata ancora alcuna domanda di accesso alla procedura (i.e. alcun ricorso introduttivo) in quanto la semplice domanda di nomina di un professionista facente





funzioni di OCC non sancisce *automaticamente* l'accesso alla procedura essendo questa subordinata alla presentazione del ricorso corredato della relazione dell'OCC;

- che sulla base di quanto poc' anzi esposto risultano applicabili le regole del nuovo “*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*” detto anche per brevità “*CCIP*” di cui al **decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14**.

#### **PREMESSO ALTRESÌ**

- che ai sensi **dell'art. 2 comma 1 lett. a) d. lgs. N. 14 del 12.01.2019** si intende per «crisi»: *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*;
- che ai sensi **dell'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. N. 14 del 12.01.2019** si intende per «insolvenza»: *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*;
- che ai sensi **dell'art. 66 comma 1 lett. a) d. lgs. N. 14 del 12.01.2019** i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;

#### **VERIFICATO**

- che i sigg. Tanese Michele e Di Giovine Annalisa si trovano in situazione di sovraindebitamento ex **art. 2 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 14 del 12.01.2019** ossia in “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;
- che non sono soggetti alle altre procedure regolate dal **Capo V del d.lgs. n. 14 del 12.01.2019**;
- che non hanno beneficiato, nei precedenti cinque anni, dell'istituto dell'esdebitazione o hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode come sancito **dall'art. 69 comma 1 del d.lgs. n. 14 del 12.01.2019**;
- che, ai sensi del summenzionato **art. 69 comma 2 del d.lgs. n. 14 del 12.01.2019**, non hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
- che i sigg. Tanese Michele e Di Giovine Annalisa [REDACTED]  
[REDACTED]



- che i debitori si sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale dell'**Avv. Bianchi Nicola**, del foro di Foggia c.f. BNCNCL75B28E716X, con studio sito in Lucera (FG) alla Via Appulo Sannitica, 83, pec bianchi.nicola@avvocatilucera.legalmail.it, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC designato per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- che gli istanti a mezzo dell'Avv. Bianchi hanno richiesto allo scrivente la redazione di una Relazione particolareggiata relativamente alla proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, tutto ciò premesso, si espone quanto segue.



## SOMMARIO

SOMMARIO.....	5
PREMESSA.....	6
ANALISI DELLA DOMANDA DI “RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE” .....	8
PASSIVO ACCERTATO DALL'OCC.....	9
ATTIVITA' SVOLTA DALL'OCC: CONSULTAZIONE E ANALISI BANCHE DATI.....	11
CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.....	12
INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (Art. 68 comma 2 lett. A) d.lgs. n. 14 del 12.01.2019) e VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE (Art. 68 comma 3 d.lgs. n. 14 del 12.01.2019) .....	16
SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI .....	18
ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI.....	19
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	19
ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI. ....	20
CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA .....	21
CONCLUSIONI .....	23
COMMENTI AL PIANO E CRITICITA'.....	26
GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA.....	27
ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE.....	29
ALLEGATI .....	30



## PREMESSA

Il sottoscritto dott. Danilo Catapano, in qualità di professionista incaricato iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale, per conto dell'istante interessato, a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n.3/2012.

Si rappresenta inoltre che gli istanti debitori richiedono di accedere alla procedura della **Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 del CCII** redatto con l'assistenza dell'*advisor legale*.

La proposta di piano, per come formulata dall'Avv. Bianchi nell'interesse dei suoi assistiti, è corredata da tutta la documentazione richiesta **dall'art. 67, comma 2 lett. a), b), c), d) del d.lgs. n. 14 del 12.01.2019**. In particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti:

- ▮ di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- ▮ della consistenza e della composizione del patrimonio;
- ▮ degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- ▮ delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all.3).

È possibile prevedere, ai sensi dell'art. 67 del CCII che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento dell'art. 68 del CCII, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- ▮ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- ▮ l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- ▮ la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ▮ l'indicazione presunta dei costi della procedura;



|| infine nella sua relazione, lo scrivente è tenuto ad indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Ai sensi dell'art. 68, lo scrivente procederà quindi a relazionare circa la proposta formulata dall'istante al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità e la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni in possesso del debitore. Per mera comodità, si evita di riallegare la documentazione già prodotta dal ricorrente unitamente alla proposta.



## ANALISI DELLA DOMANDA DI “RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE”

L'advisor legale, nell'interesse del suo assistito domanda di accedere all'istituto della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” quale modalità di composizione del sovraindebitamento al fine di assicurare la *par condicio creditorum* nell'operazione di ristrutturazione dei debiti e permettere ai sigg. Tanese e Di Giovine di usufruire dell'istituto dell'esdebitazione con riserva di verificare la meritevolezza di questi ultimi nel periodo successivo all'omologa.

In sintesi la proposta, così come presentata, ammonta ad € 47.240 a cui si aggiungono € 6.240 a titolo di compenso per l'advisor legale e il professionista facente funzioni di OCC spalmati su 105 rate a copertura di buona parte della debitoria che rappresenta il mutuo per l'abitazione principale e il pagamento integrale di tutta la debitoria di modesto importo che gli istanti vantano nei confronti degli ee.pp. vari. Seguirà una tabella con una corretta rappresentazione del piano di ammortamento.

### **Il piano è schematizzato al termine della seguente relazione.**

Prima di procedere con la relazione occorre precisare che lo scrivente ha provveduto ad inviare tempestivamente all'Advisor, nella persona dell'Avv. Bianchi Nicola, i vari riscontri ricevuti dalle banche dati permettendo la stesura di un piano che contenesse dati veritieri ed aggiornati.

**Di contro bisogna riconoscere che c'è stata collaborazione tra le parti e i dati forniti dai debitori istanti hanno permesso di ricostruire in maniera agevole la situazione debitoria, che coincideva, tranne che per qualche piccolo importo rilevato dallo scrivente, con la situazione dichiarata dai ricorrenti.**



## PASSIVO ACCERTATO DALL'OCC

I **debiti** sono stati oggetto di accurata ispezione con l'ausilio delle informazioni desunte dall'attività di circolarizzazione operata dallo scrivente OCC nonché da quelle rilasciate dalle banche dati e i documenti forniti dagli istanti debitori che ha collaborato in maniera assidua fornendo la documentazione necessaria; inoltre, vengono considerati in base alla tipologia di credito e sono riassunti dettagliatamente nello schema seguente:

CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO CREDITO	DEBITO	DEBITORE	GARANTE/ COOBBLIGATO	PROC. PENDENTI
<u>Leviticus Spv Srl</u> (Mutuo fondiario a M/L termine)	<b>Ipotecario</b>	€ 84.744,87 <sup>1</sup>	<b>Tanese Michele-Di Giovine Annalisa</b>	/	<b>304/2021</b>
<u>Regione Puglia</u>	<b>Privilegiato</b>	€ 164,95 <sup>2</sup>	<b>Tanese Michele</b>	/	/
<u>Comune di Lucera</u>	<b>Privilegiato</b>	€ 2.215,39 <sup>3</sup>	<b>Tanese Michele</b>	/	/
<u>Agenzia delle Entrate</u>	<b>Privilegiato</b>	€ 1.962,23 <sup>4</sup> di cui imposta € 1.447,33 di cui sanzioni € 434,19 di cui interessi € 80,71	<b>Tanese Michele</b>	/	/
<u>Agenzia delle Entrate - Riscossione</u>	<b>Privilegiato</b>	€ 348,13 <sup>5</sup>	<b>Tanese Michele</b>	/	/
<b>TOTALE</b>	/	<b>€ 89.435,57</b>	/	/	/

I **beni di proprietà** degli istanti debitori indicati nella proposta di piano e/o desunti dalle risultanze catastali consultabili nella documentazione allegata (all.4) alla domanda sono:

|| Abitazione di tipo popolare [REDACTED] coincidente con l'abitazione principale, [REDACTED], in comproprietà tra gli

<sup>1</sup> Debitoria accertata alla data del 15.07.2022 derivante da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 02.04.2009 per complessivi € 103.000 reg. il 03.04.2009 a rogito del Notaio [REDACTED] (all.5)

<sup>2</sup> Debitoria accertata alla data del 22.09.2022 e concernente bolli auto non pagati per le annualità 2021 e 2022 automobile [REDACTED] (all.6);

<sup>3</sup> Debitoria accertata e concernente in n. 5 annualità, dal 2018 al 2022 di Tassa sui rifiuti (TARI) impagate oltre alla tassa per il passo carrabile per gli anni 2021 e 2022 (all.7);

<sup>4</sup> Debitoria maturata a seguito di Avviso di Liquidazione ex art. 36 bis, d.p.r. 600/19732, Mod. Unico PF/2020 identificativo dichiarazione: [REDACTED] dai ricorrenti aggiornata al 26.07.2022 (all.8);

<sup>5</sup> Debitoria aggiornata al 07/07/2022 concerne esclusivamente un bollo auto non pagato per l'annualità 2017 (all.9);



istanti debitori;

- Locale pertinenziale [REDACTED]
- 1 [REDACTED] di piena proprietà del sig. Tanese Michele;
- Libretto postale [REDACTED] presso Poste Italiane Spa;
- Automobile [REDACTED] all.10);

BENI	PROPRIETA'	VALORE
Abitazione	100,00%	€ 62.000 <sup>6</sup>
Box pertinenza ab. principale	100,00%	€ 25.000 <sup>7</sup>
Libretto postale	100,00%	€ 5,45 <sup>8</sup>
Automobile	100,00%	€ 1.500
<b>TOTALE ATTIVO</b>	/	<b>€ 88.505,45</b>

<sup>6</sup> Valore desunto dalla perizia di stima redatta dal Geometra [REDACTED] in data 01.07.2021 (all. 11.1);

<sup>7</sup> Valore calcolato sulla base della rendita catastale e il classamento dell'immobile;

<sup>8</sup> Saldo alla data del 22.09.2022 risultante dagli estratti conto (all.11);





## **ATTIVITA' SVOLTA DALL'OCC: CONSULTAZIONE E ANALISI BANCHE DATI**

Lo scrivente OCC ha preso visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentato dai sigg. Tanese Michele e Di Giovine Annalisa, assistiti dell'Avv. Bianchi Nicola, procedendo con le ricerche presso le banche dati pubbliche e i creditori certi e/o potenziali:

- Centrale allarmi interbancaria (all.12);
- Crif (all.13);
- Consorzio tutela del credito (all.14);
- Centrale rischi Banca d'Italia (all. 15)
- Cassetto fiscale Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle entrate Riscossione;
- Comune di Lucera;
- Regione Puglia;
- Richieste presso istituti di credito con le quali il debitore ha dichiarato di aver avuto rapporti;

Inoltre il sottoscritto, in qualità di OCC, ha esaminato la documentazione consegnata durante l'incontro con gli istanti debitori:

- Documenti d'identità (all.16);
- Dichiarazioni dei redditi e CU ricavate dal Cassetto Fiscale;
- Situazione Debitoria Agenzia della Riscossione;
- Stato di Famiglia;
- Contratto di mutuo.

Lo scrivente OCC, come si può notare dalla mole e la veridicità dei documenti presentati dal soggetto istante, ha ottenuto la piena collaborazione del debitore.



## CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni ottenute in sede di ascolto hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento degli istanti.

Fermo restando quanto sopra richiamato passiamo ad esaminare le cause del sovraindebitamento.

### || Leviticus Spv S.r.l. – Mutuo fondiario

In data **03.04.2009** i debitori hanno stipulato un mutuo fondiario per l'acquisto della propria abitazione con l'allora **Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.** per l'importo originario di € **103.000** a rogito del notaio Mikela Fontana **Rep. 15505 Racc. 5654**, tale creditoria oggi risulta essere passata in capo alla **Leviticus Spv S.r.l.**

Nel periodo in cui è stato stipulato il mutuo non sono disponibili le dichiarazioni fiscali utili per attestare la disponibilità dei debitori, il contratto prevedeva un piano di ammortamento di **n. 239 rate mensili** ed una **durata di 20 anni** all'atto della stipula veniva prestata ipoteca da parte dei soggetti finanziati.

Da un resoconto della banca fornito dai ricorrenti si ricaverebbe una rata mensile di circa € 693,00 per gli ultimi anni di mutuo. Analizzando la situazione, i primi problemi nel rimborso del mutuo si riscontrano nel 2017 periodo in cui si rilevano anche le prime *sofferenze* consultando la CR fornita dalla Banca d'Italia.

Null'altro è emerso dalle altre banche dati finanziarie interrogate, ovvero: CRIF, CTC e Centrale Allarme Interbancaria.

CREDITORE	DATA STIPULA	IPOTECA	GARANTE	RESIDUO	REDDITO ANNO 2008
Leviticus Spv Srl	03/04/2009	I° grado volontaria	/	€ 84.744,87	N.D.



|| **Regione Puglia**

Per quel che riguarda detta debitoria di € 164,95 si precisa che è stata accertata alla data del 22.09.2022 e consta in bolli auto non pagati per l'annualità 2022 relativa all'automobile di proprietà del. Sig. Tanese [REDACTED]

|| **Comune di Lucera**

Debitoria accertata per € 2.215,39 e concernente in n. 5 annualità, dal 2018 al 2022 di Tassa sui rifiuti (TARI) impagate oltre alla tassa per il passo carrabile per gli anni 2021 e 2022.

|| **Agenzia delle Entrate**

Debitoria accertata per € 1.962,23 maturata a seguito di Avviso di Liquidazione ex art. 36 bis, d.p.r. 600/19732, Mod. Unico PF/2020 identificativo dichiarazione: [REDACTED] dai ricorrenti aggiornata al 26.07.2022. Si riferisce al disconoscimento di alcune ritenute alla fonte detratte in sede di dichiarazione.

|| **Agenzia delle Entrate - Riscossione**

Debitoria aggiornata al 07.07.2022 concerne esclusivamente un bollo auto non pagato per l'annualità 2017 passato poi a ruolo.

|| **Conti correnti bancari, aperture di credito e affidamenti**

Non risultano conti correnti bancari al di fuori del libretto postale il quale presenta una giacenza irrisoria. Dall'interrogazione delle banche dati finanziarie non sono emersi dettagli che potessero ricondurre all'esistenza di altri rapporti volutamente non dichiarati.



|| **Diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti. Inesistenza atti in frode ai creditori, verifica della proporzione del credito rispetto alle capacità patrimoniali**

Dall'analisi dei dati presenti nelle banche dati e dai documenti consegnati dall'istante, oltre all'attività di accertamento dello scrivente OCC risulta una situazione debitoria S.E.& O. totale di circa € **89.435,57**.

La debitoria accertata consta principalmente nel Mutuo Fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale e tributi vari di competenza dal 2017 al 2022, orizzonte temporale che coincide con l'inizio dei problemi economici degli istanti debitori dovuti principalmente alla perdita di lavoro causata dalla crisi del comparto edile.

Partendo dall'anno **2009**, anno in cui veniva concesso il mutuo di € **103.000**, non si registrano altri debiti maturati per finanziamenti *et similia*, tutta la restante debitoria come poc'anzi evidenziato nulla a che fare con qualsiasi tipo di indebitamento inconsapevole.

Non emergono neanche, dalle ricerche effettuate dallo scrivente gestore, elementi sintomatici utili ad etichettare i ricorrenti quali "cattivi pagatori". Tralasciando la debitoria che residua contratta per l'acquisto dell'abitazione principale di € **84.744,87**, la restante somma ammonta ad € **4.960,70**.

Non emergono altri indici di allerta tra gli atti del registro come decreti ingiuntivi o altri atti forzosi all'infuori del precetto sorto per l'inadempimento del mutuo.

Nella tabella seguente viene schematizzata la situazione reddituale negli anni in cui sono stati contratti i debiti (2004, 2007 e 2011) ed in generale la situazione reddituale degli ultimi 10 anni.

Per fornire all'Ill.mo Sig. Giudice tutti i dati necessari per valutare la meritevolezza e l'inesistenza di atti in frode vengono riassunti nella tabella seguente i redditi disponibili mensilmente, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate. Si può notare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per diversi anni, tra tutte manca la dichiarazione di riferimento all'atto della concessione del mutuo.

<b>ANNO D'IMPOSTA</b>	<b>MODELLO 730</b>
<b>2011</b>	€ 9.613
<b>2018</b>	€ 6.885
<b>2019</b>	€ 9.421
<b>2020</b>	€ 9.604
<b>2021</b>	€ 5.479



Dall'analisi della documentazione consegnata e dalle verifiche effettuate dallo scrivente è possibile desumere che il comportamento degli istanti debitori non costituisca atto in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode ai creditori" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ovviamente, l'analisi è stata eseguita alla data di sottoscrizione dei contratti di debito. Resta salva ogni diversa valutazione del Giudice.



**INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA  
IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI  
(Art. 68 comma 2 lett. A) d.lgs. n. 14 del 12.01.2019) e  
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE  
(Art. 68 comma 3 d.lgs. n. 14 del 12.01.2019)**

Poc'anzi abbiamo elencato *quantitativamente* gli atti che hanno portato alla situazione di indebitamento degli istanti debitori. Nel presente paragrafo invece l'intento è quello di analizzare le cause nonché la diligenza impiegata dagli istanti debitori nel contrarre i propri debiti. L'unica e vera causa che ha determinato la situazione di difficoltà degli istanti debitori è da ricercarsi nella *saltuarietà* e *precarietà* del lavoro del capo famiglia, sig. Tanese Michele operaio nel comparto edile, il quale da una analisi del C/2 storico (all.17) ha lavorato a gran fatica negli anni che vanno dal 2011 al 2021<sup>9</sup>.

Tutto ciò ha indotto la coniuge Di Giovine Annalisa, casalinga, a sopperire ai momenti difficili procacciandosi lavori saltuari di breve durata come risulta sempre dal C/2 storico (all.18) questa volta intestato alla coniuge.

La debitoria, all'infuori di una piccola parte, è rappresentata dal mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca per € 103.000 nell'anno 2009 stipulato in occasione dell'acquisto dell'abitazione principale.

Quanto alla concessione di detto mutuo occorre segnalare la totale mancanza di un reddito a supporto dell'istruttoria volta alla sua concessione, a ciò si aggiunga la mancanza di una regolare assunzione che quindi lascia evincere una valutazione piuttosto approssimativa da parte dell'intermediario finanziario.

Si consideri inoltre che per il rientro di tale mutuo era prevista una importante rata di € 700,00 mensile su una famiglia praticamente monoreddito. Il nucleo presenta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di per il 2022 di € 9.345,22 (all.19) soglia che comunque qualifica gli istanti come soggetti non particolarmente abbienti.

In risposta al disposto previsto al 3° comma dell'art. 68 CCII che prevede che *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*

---

<sup>9</sup> risultano dal C/2 storico oltre 10 datori di lavoro presso cui l'istante è risultato assunto per brevi intervalli di tempo;



del 5 dicembre 2013, n. 159.

È pacifico come nel caso di specie detta verifica non può essere operata vuoi per la mancanza di un reddito di riferimento vuoi perché all'epoca del finanziamento mancava un reddito di riferimento. A ciò si aggiunga che nel 2008 non era ancora stato introdotto l'ISEE.

Lo scrivente in ogni caso reputa poco prudentiale il comportamento della banca che non ha valutato un fattore più che importante prima di erogare il mutuo e cioè l'aleatorietà del comparto edile il quale spesso sconta periodi di inattività che influiscono su un bilancio familiare in maniera considerevole.

A consuntivo l'istituto finanziario avrebbe potuto valutare una rata di importo sicuramente più basso.

- **Composizione del nucleo familiare**

In base allo stato di famiglia reso dai sigg. Tanese Michele e Di Giovine Annalisa risultano coniugati e senza figli a carico.

- **Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore.**

Tenuto conto del nucleo familiare così composto e della zona di residenza occorre verificare le spese necessarie al sostentamento della personale.

I ricorrenti hanno stimato in € **550,00** la spesa mensile, spesa che spingendosi ad una stima prospettica risulterebbe persino insufficiente, si pensi ad esempio al caro energia che investirà le famiglie italiane per tutto il 2023.

Di seguito la spesa mensile dettagliata.

<b>SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
Generi Alimentari	€ 300,00
Utenze Acqua, Luce, Gas	€ 150,00
Spese Varie	€ 100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 550,00</b>

Occorre ancora precisare per completezza che i dati ISTAT relativi alla zona di residenza e alla composizione del nucleo familiare stimano una spesa media mensile persino superiore a quanto dichiarato dai ricorrenti.



## SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Al fine di documentare l'andamento dei pagamenti e della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, sono stati esaminati i dati disponibili nelle banche dati.

### - **Consorzio tutela del credito**

Dalla lettura del documento aggiornato non risultano segnalazioni.

### - **Estratto debitorio Agenzia della Riscossione**

L'estratto debitorio richiesto all'Agenzia della Riscossione presenta a carico dell'istante cartelle di pagamento a seguito di inadempienze nei confronti della Regione Puglia per un bollo auto rimasto impagato.

### - **Agenzia delle Entrate**

Dall'analisi del cassetto fiscale dei contribuenti non sono emersi particolari non dichiarati dai ricorrenti al di fuori di quelli già *supra* menzionati.

### - **Enti locali**

Lo scrivente ha fatto richiesta di precisazione del credito al comune di residenza dei coniugi istanti, ottenendo la debitoria già schematizzata.





**ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI  
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Non risultano, dai controlli effettuati dallo scrivente, atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni dai debitori.



## **ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.**

Non risultano atti impugnati dai creditori.



## CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (Art. 68 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 14 del 12.01.2019)

Sulla base del richiamato art 68, lo scrivente OCC attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione, nonché la collaborazione del debitore nel ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale. Lo scrivente è tenuto inoltre a relazionare circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

I beni in possesso del debitore risultano essere l'immobile adibito ad abitazione principale di cui si chiede l'estromissione dalla procedura in caso di liquidazione ed un locale pertinenziale; il sig. Tanese è inoltre intestatario di un libretto postale con un saldo irrilevante ed un'automobile piuttosto datata.

BENI	POSSESSO	VALORE	IPOTESI LIQUIDAZIONE
Abitazione	100,00%	€ 62.000	€ 35.000
Box pertinenza ab. principale	100,00%	€ 25.000	€ 13.000
Libretto postale	100,00%	€ 5,45	€ 5,45
Automobile	100,00%	€ 1.000	€ 500
<b>TOTALE ATTIVO</b>	/	<b>€ 88.005,45</b>	<b>€ 48.505</b>

Sullo stabilire la convenienza all'alternativa liquidatoria va fatto un discorso ampio considerando una serie di variabili, una su tutte è la variabile "tempo", in caso di esecuzione forzata infatti detti beni verrebbero aggiudicati in un lasso di tempo di gran lunga superiore a quello che garantirebbe il presente piano. Quanto al prezzo di aggiudicazione degli immobili in caso d'asta in base all'esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno uno/due esperimenti di vendita deserti con conseguente ribasso del prezzo dei beni (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni vendita deserta) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento compiuto oltre al compenso che si deve al custode.

Inoltre nel piano si è tenuto conto della tipologia di credito che insiste sui beni e pertanto della loro soddisfazione integrale, a differenza della liquidazione che soddisferebbe solo ed esclusivamente il creditore ipotecario. Il piano proposto permetterebbe ai creditori pubblici di recuperare il 100% del loro credito vantato nei confronti degli istanti, il tutto in brevissimo orizzonte temporale che si concluderebbe entro l'anno dall'omologazione.

Per quel che riguarda invece il creditore ipotecario verrebbe previsto il pagamento del 50% del credito vantato comprensivo di interessi, ed il riconoscimento di una somma di € 10.000 euro subito e un dilazione con una rata



più congrua per la restante parte.

Ancora, in caso di liquidazione, il bene perderebbe ulteriore valore a seguito della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta e delle varie spese associate alla procedura.

Il valore ricavabile dalla liquidazione stimato nella tabella è stato considerato nell'ipotesi di un solo esperimento di vendita deserto e senza considerare le spese della procedura ed il più che probabile esito di asta deserta.

Con l'ipotesi sopra richiamate dall'eventuale ipotesi liquidatoria dei beni verrebbero soddisfatti soltanto una parte dei creditori, ossia il ceto bancario, e per di più non integralmente, con l'aggravante di una ripercussione sul reddito degli istanti. Si consideri altresì che gli istanti verrebbero privati dell'unico immobile di proprietà e la loro condizione andrebbe inevitabilmente ancora di più ad aggravarsi.

La vendita coattiva non consente di prevedere con esattezza il *quantum* di un solo ipotetico introito nel breve/medio periodo che comunque non sarebbe tale da soddisfare integralmente i creditori, al contrario con il piano verrebbe rispettata, per quanto possibile, la *par condicio creditorum* con il soddisfacimento seppur parziale dei creditori ipotecari e il pagamento integrale della debitoria residua.

In particolare, il piano consentirebbe di pagare una debitoria di € **47.240,70** oltre ai costi della presente procedura dovuti in prededuzione all'OCC e all'Advisor legale a fronte dell'alternativa derivante dalla forbice liquidatoria.



## CONCLUSIONI

Si riporta la proposta di piano del consumatore presentata.

### ▮ Proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore: modalità e tempi di pagamento dei creditori.

I ricorrenti propongono quanto segue:

N.	CREDITORE	IMPORTO DEBITO	PROPOSTA	% SODDISFAZIONE	IMPORTO RATA	CADENZA
1	<u>Leviticus Spv Srl</u> (Mutuo fondiario a M/L termine)	€ 84.744,87	€ 42.550 <sup>10</sup>	50%	€ 350,00	MENSILE (€ 10.000 all'omologa ed € 350 partire dal 13° mese successivo all'omologa)
2	<u>Comune di Lucera</u>	€ 2.215,39	€ 2.215,39	100%	/	MENSILE (2°, 3°, 4°, 5 e 6° rata)
5	<u>Agenzia delle Entrate</u>	€ 1.962,23 di cui imposta € 1.447,33 di cui sanzioni € 434,19 di cui interessi € 80,71	€ 1.962,23	100%	€ 392,40	MENSILE (7°, 8°, 9°, 10 e 11° rata)
3	<u>Agenzia delle Entrate - Riscossione</u>	€ 348,13	€ 348,13	100%	/	UNA TANTUM (12° rata)
4	<u>Regione Puglia</u> (Servizio bollo auto)	€ 164,95	€ 164,95	100%	/	
6	<u>Dott. Danilo Catapano</u> (gestore della crisi)	€ 3.120,00	/	100% in PREDEDUZIONE	/	UNA TANTUM
7	<u>Avv. Nicola Bianchi</u> (advisor legale)	€ 3.120,00	/	100% in PREDEDUZIONE	/	UNA TANTUM
/	<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.435,57</b>	<b>€ 47.240,70</b>			

Per la debitoria di cui al punto 1 reperiranno le risorse mettendo a disposizione il ricavato proveniente da un attivo ereditario esibendo, in sede di omologa, un Assegno Circolare di € 10.000. Dal 2° al 12° mese sempre successivi all'omologa si pagheranno al 100% i debiti verso gli ee.pp. Infine dal 13° mese decorreranno n. 93 rate da € 350,00 cadauna per estinguere la pretesa del creditore ipotecario.

<sup>10</sup> Verranno corrisposti € 10.000 all'omologa, a titolo di 1° maxi-rata, garantiti da assegno circolare e i restanti € 32.550 verranno dilazionati;



Modalità di pagamento:

PERIODO IN MESI	IMPORTO RATA
Pagamento delle spese di procedura <sup>11</sup> in prededuzione in un'unica soluzione alla presentazione del piano, utilizzando parte delle risorse già disponibili.	€ 6.240
105 rate mensili dall'omologa (circa 8,75 anni)	VEDI TABELLA

## || Capacità reddituale

I debitori hanno prodotto i seguenti redditi negli anni precedenti, seppur la situazione reddituale risulta incompleta e frammentaria per il periodo precedente occorre precisare che dal 2022 il sig. Tanese Michele ha ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato che gli consentirà di onorare gli impegni presi in caso di omologa. All'uopo si allegano le ultime 3 buste paga (all.20)

ANNO D'IMPOSTA	MODELLO 730
2011	€ 9.613
2018	€ 6.885
2019	€ 9.421
2020	€ 9.604
2021	€ 5.479

Seppur sembra, ad impatto ottico, che il reddito disponibile sulla base delle ultime buste paga rappresenti una somma più che capiente da osservare tutti i debiti vanno considerate le seguenti variabili:

1. Nell'edilizia le retribuzioni non sono sempre fisse ma oscillano in base a fattori esogeni;
2. Pur considerando una redditività di 1.500 euro nette mensili gli istanti dovrebbero fare i conti con una rata di € 700,00 e le residue € 800,00 dovrebbero essere sufficienti a coprire il sostentamento familiare, a pagare la debitoria ulteriore e dovrebbero fare i conti con il "caro vita" dell'ultimo periodo;
3. A tutto ciò si aggiunga che il mancato ottenimento dell'omologa mette comunque in serio pregiudizio i debitori i quali si troverebbero a rischiare nuovamente di perdere l'abitazione principale.

<sup>11</sup> Creditori n. 6 e 7 della suesposta tabella;



<b>Redditi mensili (dal 2022)</b>	€ 1.500 (reddito variabile a seconda delle condizioni metereologiche)
<b>Spese sostentamento</b>	€ 550,00
<b>Impatto mensile delle rate da sostenere</b>	Le rate oscillano nel primo anno e impattano nella misura che va dal 30 al 35 % per i primi mesi, assestandosi poi dal 13° mese con la corresponsione della sola rata di € 350 alla banca.
<b>Reddito disponibile</b>	€ 950,00



## COMMENTI AL PIANO E CRITICITA'

Il sottoscritto gestore della crisi, preso atto del piano così come predisposto dal legale Avv. Bianchi Nicola, farà alcune considerazioni da sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice al quale spetterà la decisione in merito alla proposta.

Sicuramente è innegabile considerare che il piano non si fonda su una base reddituale pregressa stabile, seppur a garanzia della buona riuscita vi è comunque un reddito minimo prodotto dalla coniuge saltuariamente e l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 2022 del sig. Tanese.

Dall'analisi nel complesso operata a livello sistematico dallo scrivente non sembrano emergere criticità ulteriori, rimettendo a questo Ill.mo G.D. ogni decisione in merito.

### ● **DECLASSAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI**

I creditori che vantano un credito privilegiato – tutti erariali - ai sensi del codice civile, tranne che per il credito contributivo, non sono stati falcidiati. Non occorre nemmeno ricorrere al 4° comma dell'art 67 del CCII per ottenere la falcidia di detta debitoria.

### ● **SOSTENIBILITA'**

Il piano prevede un equo orizzonte temporale anche in virtù dell'età degli istanti debitori. Indubbiamente sostenibile in termini di tempo. Le ulteriori spese della procedura non andranno ad impattare sulle entrate mensili in quanto saranno saldate in prededuzione alla presentazione del piano con le disponibilità liquide già accertate nello svolgimento dell'incarico da parte dello scrivente OCC.





## **GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA.**

**(Art. 68 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 14 del 12.01.2019)**

Al fine del perfezionamento della proposta di accordo con i creditori, lo scrivente OCC è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi del d.lgs. n. 14/2019.

\* \* \*

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

### **rilevato**

- ✓ che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede da parte dei debitori istanti il pagamento come sopra specificato;
- ✓ che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- ✓ che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e delle banche dati pubbliche, oltre a quelli messi direttamente a disposizione dai creditori;

### **ritenuto**

- ✓ che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ✓ che i dati esposti nella domanda trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;
- ✓ che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore istante;
- ✓ che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- ✓ che non emergono le *condizioni soggettive ostative* di cui all'art. 69 del d.lgs. 14/2019.


**ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**



sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto art. 68 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 14 del 12.01.2019

LUCERA, 19 ottobre 2022

Dott. Danilo Catapano



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Danilo Catapano". The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "DOTT. DANILLO CATAPANO" and "FEDERAZIONE ITALIANA GOLFISTE".





## ALLEGATI

1. Nomina Dott. Danilo Catapano;
2. Certificato di stato di famiglia;
3. Redditi ultimi 3 anni;
4. Risultanze Catastali Tanese-Di Giovine;
5. Debitoria Leviticus Spv S.r.l.;
6. Debitoria Regione Puglia;
7. Debitoria Comune di Lucera;
8. Debitoria AdE;
9. Debitoria AdER;
10. Copia libretto auto;
11. Lista saldo e movimenti Libretto Postale;
12. Certificazione CAI;
13. Certificazione CRIF;
14. Certificazione CTC;
15. Certificazione CR Banca d'Italia;
16. Doc Id. Tanese – Di Giovine;
17. Certificato C/2 storico Tanese Michele;
18. Certificato C/2 storico Di Giovine Annalisa;
19. Attestazione ISEE 2022;
20. Buste paga Tanese Michele.

LUCERA, 19 ottobre 2022

IL GESTORE DELLA CRISI

(Dott. Danilo Catapano)

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Danilo Catapano". The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROF. DANILLO CATAPANO" and "CONFERMATO IN DATA 19/10/2022". The stamp is partially obscured by the signature.